COMUNE DI MORANO CALABRO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
n° 38 del 30 novembre 2015

Oggetto: Art.194 D.Lgvo 247/2000 – riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio – Sentenza Tribunale di Castrovillari n°933/13 – Ordinanza Corte di Appello di Catanzaro del 23/03/2015;

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:45** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DE BARTOLO Nicolò	X	
MARADEI Pasquale	X	
ZICARI Emilia Antonella	X	
SEVERINO Biagio Angelo	X	
FORTE Sonia		X
BERARDI Roberto	X	
DI LUCA Leonardo	X	
MARRONE Rocco Antonio		X
VACCA Maria Anna	X	
VERBICARO Vincenzo	X	
FILOMENA Maria Teresa	X	
SELVA Ivan	X	
AMATO Vincenzo		X
Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori consiglieri: *Forte Sonia, Marrone Rocco Antonio, Amato Vincenzo.*		Presenti n° **10** Assenti n° **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica.
- Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri necessari.

AREA AFFARI FINANZIARI

<<VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Lì, 19.11.2015 >>

IL COORDINATORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: Gaetano Domenico CELANO

Premesso che gli interventi sono riportati integralmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli atti del Consiglio Comunale.

Relaziona il Sindaco - Premesso che il D. Lgs. n.267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ed elenca tassativamente i debiti suddetti di cui può essere riconosciuta la legittimità e precisamente:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che:

- Con atto di citazione notificato in data 11.11.2005 la sig.ra Siervo Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Vincenzi, citava il Comune di Morano Calabro a comparire davanti al Tribunale Civile di Castrovillari per il risarcimento di tutti i danni biologici, morali, essenziali, materiali e patrimoniale per mancato guadagno dell'attività lavorativa, subiti e subendi nella misura di €. 50.000,00 (**cinquantamila euro**) per essere caduta rovinosamente a terra, a causa di una buca ivi esistente a sua volta provocata da avvallamenti dell'asfalto, colma di terriccio, brecciame e fango;
- in data 01.02.2006 si costituiva in giudizio, mediante deposito in cancelleria della comparsa di costituzione, il convenuto Comune di Morano Calabro, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la riduzione al giusto della somma dovuta a titolo di risarcimento danno;
- il relativo giudizio incardinato presso il Tribunale di Castrovillari e iscritto al n. 1906/05 R.G. si concludeva con sentenza n. 933/13, emessa in data 17.12.14, con la quale il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda, cosi provvedeva "...**accoglie la domanda e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € 23.191,30 per danni morali, oltre interessi nei termini di cui in motivazione ponendo definitivamente a carico del Comune convenuto le spese di ctu;...condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute da parte attrice...**";
- con atto di appello del 13.02.2014, notificato in data 19.02.2014, il Comune di Morano Calabro proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, avverso la sentenza n. 933/2013 emessa in data 17.12.13 dal Tribunale di Castrovillari, notificata in data 24.12.14;
- la sig.ra Siervo Carmela si costituiva in giudizio in data 26/6/2014 impugnando e contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto della domanda attesa l'inammissibilità del gravame;
- la causa iscritta al n. 245/2014 RG dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro si concludeva in data 23.03.2015, con provvedimento ex art. 348 bis cpc, reso dalla II Sezione Civile, Corte d'Appello di Catanzaro, con il quale dichiarava inammissibile l'appello e condannava il Comune di Morano Calabro al pagamento, in favore della sig.ra Siervo Carmela, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2,400,00 per compensi, oltre Iva e Cap e spese forf. come per legge;
- la suddetta ordinanza, previa apposizione della formula esecutiva in data 29.04.15, veniva notificata al Comune di Morano Calabro il 06.05.2015;

Considerato che, al fine di evitare una inevitabile e dispendiosa azione esecutiva, le parti in data 15.10.2015 hanno transatto la causa per complessivi euro 36.000,00 per come segue:

- euro 27.000,00 (euro ventisettemila/00) comprensiva di interessi e rivalutazione, a fronte della maggiore somma di €.30.790,82 dovuta alla Siervo come stabilita dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari N° 933/13 confermata dalla ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 23.03.2015;
- euro 9.000,00 (euro novemila/00) a titolo di spese e competenze legali comprensiva di rimborso spese generali ,IVA e CAP, dovuta per effetto della soccombenza in favore dell'avv. Maria Teresa Vincenzi, per come statuito in entrambi i provvedimenti giudiziari di primo e secondo grado, descritti in narrativa, con le seguenti:
  - entro il giorno 15/11/2015 il Comune di Morano Calabro corrisponderà alla sig.ra Siervo Carmela la somma di € 3.000,00 (tremila euro), ed € 9.000,00 per compensi legali in favore dell'avv. Maria Teresa Vincenzi;
  - entro il giorno 30/03/2016 il Comune di Morano Calabro corrisponderà alla sig.ra Siervo Carmela la somma di € 12.000,00 (dodicimila euro);
  - entro il giorno 30/03/2017 il Comune di Morano Calabro corrisponderà alla sig.ra Siervo Carmela la somma di € 12.000,00 (dodicimila euro).

Rilevato che, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti; chiede al Consiglio Comunale, come da relazione esposta, il riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio – Sentenza Tribunale di Castrovillari n°933/13 – Ordinanza Corte di Appello di Catanzaro del 23/03/2015;

Filomena – Annuncia che, per motivi di salute, il consigliere Verbicaro lascia l'aula;

Berardi - Per dichiarazione di voto, il Gruppo Insieme per Morano, con senso di responsabilità, vota favorevolmente, prendendo atto che la mediazione ha evitato l'aumento del debito e l'impoverimento dell'Ente;

Filomena – il Gruppo Progetto Morano, per dichiarazione di voto, esprime voto favorevole al riconoscimento del debito fuori Bilancio, considerato l'evento accidentale;

Pertanto;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a € 36.000,00 per come segue:

- euro 27.000,00 (euro ventisettemila/00) comprensiva di interessi e rivalutazione, a fronte della maggiore somma di €.30.790,82 dovuta alla Siervo come stabilita dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari N° 933/13 confermata dalla ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 23.03.2015;
- euro 9,000,00 (euro novemila/00) a titolo di spese e competenze legali comprensiva di rimborso spese generali ,IVA e CAP, dovuta per effetto della soccombenza in favore dell'avv. Maria Teresa Vincenzi, per come statuito in entrambi i provvedimenti giudiziari di primo e secondo grado, descritti in narrativa, con le seguenti:
  - entro il giorno 15/11/2015 il Comune di Morano Calabro corrisponderà alla sig.ra Siervo Carmela la somma di € 3.000,00 (tremila euro), ed € 9.000,00 per compensi legali in favore dell'avv. Maria Teresa Vincenzi;
  - entro il giorno 30/03/2016 il Comune di Morano Calabro corrisponderà alla sig.ra Siervo Carmela la somma di € 12.000,00 (dodicimila euro);
  - entro il giorno 30/03/2017 il Comune di Morano Calabro corrisponderà alla sig.ra Siervo Carmela la somma di € 12.000,00 (dodicimila euro).

Di impegnare la somma complessiva di € 36.000,00 - all'intervento 1.01.02.08 per come segue:

- €. 12.000,00 G.C.;
- €. 12.000,00 Esercizio 2016;
- €. 12.000,00 Esercizio 2017;

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e al Revisore dei conti.

Di rendere la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.

Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dott. Nicolò DE BARTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Luigi SANTORO

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per quindici giorni consecutivi:

dal ….03 DIC. 2015……., come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, senza reclami,

E' stata comunicata, con lettera n. 6971 , in data …03 DIC. 2015…… , ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000

Il Responsabile Area Amministrativa
Francesco GENTILE

Il sottoscritto inoltre

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000);
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Luigi SANTORO